MINISTERO DELL'INTERNO

15/1993, prot. 704400

Legge 25 marzo 1993, n. 81 – "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale" – Esame ulteriori problematiche applicative.

Nella applicazione della legge in oggetto sono emerse ulteriori problematiche, che sono state esaminate dal Gruppo di studio misto Ministero dell'interno ANCI – UPI – UNCEM.
Pertanto, sulla base del parere espresso dal Gruppo, si impartiscono le seguenti ulteriori istruzioni. In particolare è stato sollevato il problema della compatibilità del disposto di cui all'art. 8, ultimo comma del D.P.R. n. 570 del 16.5.1960, secondo cui il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori, con le disposizioni della L. 81/93.
Al riguardo, si rappresenta che dall'atto di proclamazione del Sindaco e del Presidente della Provincia conseguente all'elezione diretta degli stessi, deriva l'investitura in capo ai predetti delle sole funzioni di Capo della amministrazione.
Infatti l'art. 16 della L. 81/93, riconoscendo al Sindaco ed al Presidente della Provincia neoeletti la fondamentale potestà di nominare anteriormente alla prima seduta del Consiglio i componenti della Giunta, riconosce l'effettività delle funzioni in capo al Sindaco ed al Presidente sin dal momento della proclamazione.
L'atto di convalida, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, e comunque nella prima seduta, si pone in questo contesto come una condizione risolutiva, il cui mancato avveramento determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale.
Si rappresenta, altresì, la assoluta necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla convalida dei Consiglieri e del Sindaco e del Presidente della Provincia neoeletti, atteso che, entro il termine del 30.6.1993, il Consiglio neoeletto deve approvare il conto consuntivo, in base al disposto dell'art. 55 L. 142/90.
Subito dopo la intervenuta convalida da parte del Consiglio, il Sindaco e il Presidente della Provincia neoeletti devono prestare giuramento senza attendere l'esito del controllo dell'Organo regionale.
In particolare il giuramento, che è atto dovuto, si pone per il sindaco neoeletto come condizione per il valido e pieno esercizio delle funzioni di Ufficiale di governo, mentre solo per il Presidente della Provincia si pone come condizione risolutiva se non prestato.
Pertanto le cennate funzioni (art. 38 L. 142/90), verranno esercitate, fino al giuramento del Sindaco neoeletto, dal Sindaco uscente, o dal Commissario, nominato per la gestione dell'Ente, in virtù del disposto dell'art. 8 ultimo comma del D.P.R. n. 570 del 1960, che rimane in vigore limitatamente ai compiti di Ufficiale di governo risultando, per il resto, incompatibile con il nuovo sistema.
Si precisa in particolare che è da escludere una prorogatio della vecchia Giunta potendo il Sindaco nominare la nuova immediatamente dopo la proclamazione.
Da ultimo si soggiunge che le presenti istruzioni qui impartite vengono comunicate anche alla Regione siciliana in conformità al disposto dell'art. 35 L. 81/93.